

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1868

PRESIDENZA CASATI.

Sommario — *Congedi* — *Sunto di petizione* — *Sospensione della seduta* — *Ripresa della seduta* — *Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento del Notariato* — *Proposta della Commissione all'art. 123 stato sospeso* — *Accettata dai Senatori Chiesi e Michiel e dal Guardasigilli* — *Articolo addizionale proposto dalla Commissione, approvato* — *Aggiunta all' art. 84 della Commissione, approvata* — *Obbiezioni del Senatore Chiesi all'articolo 129* — *Osservazione del Senatore Gallotti* — *Variante proposta dal Guardasigilli* — *Dichiarazioni del Relatore* — *Proposta del Senatore Chiesi oppugnata dal Relatore e dal Guardasigilli* — *Presentazione di due progetti di legge* — *Il Senatore Chiesi desiste dalla sua proposta* — *Approvazione degli articoli 129 e 130* — *Emendamento del Guardasigilli al primo comma dell'articolo 131 accettato dalla Commissione* — *Approvazione dell'articolo emendato e del 132* — *Variante proposta dal Guardasigilli all'articolo 133 concordata colla Commissione* — *Approvazione dell'articolo colla variante e del 134* — *Aggiunta all'articolo 135 del Guardasigilli, accettata dalla Commissione* — *Approvazione dell'articolo* — *Raccomandazione del Senatore Chiesi circa l'articolo 136, cui risponde il Guardasigilli* — *Spiegazioni del Senatore Chiesi* — *Aggiunta della Commissione* — *Osservazioni del Guardasigilli* — *Schiarimenti chiesti dal Senatore Miraglia, forniti dal Relatore* — *Dichiarazioni del Guardasigilli e del Relatore* — *Approvazione dell'articolo coll'aggiunta* — *Articolo addizionale della Commissione* — *Osservazioni del Senatore Sanseverino cui risponde il Relatore* — *Dubbi del Senatore Chiesi* — *Approvazione dell'articolo* — *Altro articolo addizionale proposto dalla Commissione* — *Schiarimenti chiesti dal Senatore Leopardi forniti dal Relatore e dal Guardasigilli* — *Proposta del Senatore Chiesi combattuta dal Relatore* — *Obbiezione del Senatore Leopardi* — *Osservazione del Senatore Chiesi* — *Avvertenze del Senatore Miraglia* — *Reiezione della proposta Chiesi* — *Nuove obbiezioni dei Senatori Arrivabene, Miraglia e del Guardasigilli* — *Dichiarazioni del Relatore* — *Aggiunta del Senatore Miraglia, approvata* — *Articolo addizionale della Commissione circa l'uso della lingua italiana* — *Dichiarazione e aggiunta del Guardasigilli* — *Avvertenza del Senatore Gallotti* — *Approvazione dell'articolo addizionale, dell'aggiunta e dell'articolo 137* — *Aggiunta del Senatore Conforti circa le sedi di credito del Banco di Napoli* — *Appoggiata ed estesa dal Senatore Amari* — *Osservazioni del Senatore Plesza* — *Rimando dell'aggiunta alla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, d'Agricoltura e Commercio, e più tardi intervegono i Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Interno.

Il Senatore Segretario Lianzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

I Senatori Acquaviva e Di San Cataldo chiedono un congedo per un mese, ed il Senatore La Vallette per otto giorni, che viene loro dal Senato concesso.

Sunto di petizione:

N. 4188. I Notari di Firenze in numero di 14 fanno istanza, perchè vengano modificate alcune disposizioni della tariffa annessa alla legge sul riordinamento del Notariato, e che i diritti d'Archivio non siano posti a carico dei Notari, ma delle parti, essendo questi una contribuzione d'ordine pubblico.

(La seduta viene sospesa per alcuni istanti e si riprende all'arrivo del Ministro Guardasigilli).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PEL RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione della legge sul riordinamento del Notariato.

Ieri si è lasciato in sospenso l'articolo 123 onde la Commissione ne facesse nuovi studi. Prego il signor Relatore a renderne conto.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione si è fatto carico dei dubbi sollevati sull'intelligenza di quest'articolo, ed anche dell'emendamento dell'onorevole Senatore Michiel, ed avrebbe combinato di sostituire all'articolo 123 due articoli.

Il primo articolo sarebbe concepito così:

« La riabilitazione del Notaro destituito al seguito di una condanna pronunciata da un Tribunale criminale, non potrà domandarsi se non nei casi, modi e termini prescritti dalle leggi penali vigenti, e dal Codice di procedura penale.

« Non potrà per altro esser mai riabilitato all'esercizio del Notariato il Notaro che fosse stato condannato per reato di falso, furto, frode, truffa, calunnia. »

Spiegherò brevemente il senso di questo articolo.

Il Codice penale Sardo colpisce di interdizione gli ufficiali pubblici in generale che si rendono colpevoli di certi determinati reati, e l'interdizione è perpetua o temporanea, e questa si infligge in certi determinati reati che sono contemplati dal Codice medesimo.

La legge Toscana invece non ha l'interdizione perpetua dai pubblici uffizi, ha un'interdizione temporanea che non può eccedere mai i 10 anni e spirati i 10 anni non vi era bisogno di riabilitazione per potere nuovamente aspirare all'ufficio Notarile.

Il Codice di procedura penale, che è in vigore in tutte quante le Provincie del Regno, tanto in quelle ove vige il Codice Sardo, quanto nella Toscana, ove vige il Codice Toscano, ha stabilite certe determinate condizioni e tempi per la riabilitazione dei condannati, e tra le condizioni vi è questa, che non prima di 5 anni dal di dell'espiazione si può chiedere la riabilitazione; e questa deve essere domandata con presentare certi determinati documenti, come può chiedersi anche in caso di amnistia; e il giudizio per la riabilitazione medesima si fa presso la sezione di accusa, udito il parere della quale si procede alla riabilitazione.

Questo procedimento che si trova nel Codice di procedura penale, potrebbe credersi che avesse luogo non tanto in esecuzione delle disposizioni del Codice penale Sardo, quanto in esecuzione di quelle del Codice penale Toscano. Peraltro torno a ripetere, che il Codice penale Toscano non avrebbe un'interdizione perpetua, avrebbe l'interdizione temporanea, spirata la quale, il Notaro potrebbe rientrare in ufficio. Affacciai il dubbio che nelle province Toscane non vi fosse bisogno di riabilitazione, ma la Commissione non credè di doversi impegnare ora nell'esame di questo.

Sarà risoluto quando il bisogno lo richiederà: la Commissione ha poi voluto, secondo la proposta dell'onorevole Senatore Michiel, accettata dalla Commissione e che credo fosse nel desiderio di molti Senatori che presero la parola, escludere dal diritto di riabilitazione i Notari che fossero stati condannati per reati di falso, furto, truffa e calunnia, vale a dire, per tutti quei reati che attaccano la fede che sarebbe dovuta al Notaro.

Questo riguarderebbe il primo articolo.

Vi è poi il caso del Notaro condannato alla destituzione in via disciplinare in seguito della contravvenzione contemplata nell'articolo 107, e per questo

la condanna si fa con un sistema diverso. Non vi è una condanna nel vero senso della parola, ma il Tribunale civile in Camera di Consiglio pronunzia la destituzione, e la pena non va oltre.

Per questo caso si sarebbe fatto un articolo a parte che riprodurrebbe press'a poco negli stessi termini lo articolo 123, che sarebbe così concepito:

« Il Notaro destituito in via disciplinare nei casi contemplati dall'articolo 107 della presente legge potrà chiedere la sua riabilitazione dopo decorsi tre anni dal di che la sentenza di destituzione divenne irrevocabile.

« La domanda dev'essere presentata al Consiglio notarile presso il quale è iscritto il Notaro; il Consiglio delibera sulla domanda, e la deliberazione è sottoposta alla omologazione della Corte d'Appello la quale pronunzia sulla riabilitazione in Camera di Consiglio, sentito il Procuratore Generale ».

Questi sarebbero i termini della nuova proposta della Commissione; vale a dire di fare due articoli invece del 123, uno nuovo che piglierebbe il posto dell'articolo 123, e questo riguarderebbe i casi di riabilitazione che vengono in seguito a condanna penale, ed un articolo che prenderebbe il numero 124 che sarebbe con poche variazioni di forma, più che di sostanza, la riproduzione dell'articolo 123, relativo alla condanna in via disciplinare.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Per parte mia accetto la proposta dell'onorevole Commissione, e sento il debito di ringraziarla di aver tenuto conto nella sua proposta della distinzione che ebbi l'onore di fare nella seduta di ieri.

Senatore Michiel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Michiel. Mi associo io pure ad approvare la forma che la Commissione ha data dell'emendamento da me proposto.

Presidente. Dunque all'articolo 123 si sostituirebbe l'articolo primo così concepito:

« La riabilitazione del Notaro destituito al seguito di una condanna pronunciata dal Tribunale criminale non potrà domandarsi se non nei casi, modi e termini prescritti dalle leggi penali vigenti, e dal Codice di procedura penale. Non potrà per altro essere mai riabilitato all'esercizio del notariato il Notaro, che fosse stato condannato per reato di falso, furto, frode, truffa, calunnia. »

Il signor Ministro accetta questa redazione?

Ministro Guardasigilli. L'accetto.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, mello ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. Il Senato ricorderà che

dopo l'articolo 83 fu aggiunto un nuovo articolo al seguito di una proposta del Senatore Miraglia, il quale prevedeva il caso che il Consiglio notarile contravenisse alle disposizioni della legge e mancasse ai propri doveri; ed allora era autorizzato il Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il parere della Corte d'Appello, a procedere allo scioglimento del Consiglio medesimo.

Dopo quest'articolo la Commissione si è accorta che rimaneva un vuoto nella legge, che bisognava riempire. Il vuoto era questo: che essendovi uno scioglimento per causa straordinaria del Consiglio notarile, bisognava provvedere al modo di rieleggere il nuovo Consiglio, e stabilire quali erano le autorità che dovevano intimare le elezioni ed assistere anche alla adunanza del Collegio.

Allora la Commissione avendo visto che nelle disposizioni transitorie c'era un'articolo il quale stabiliva il sistema da tenersi per le elezioni dei Consigli notarili, la prima volta che anderà in vigore questa legge, ha creduto che, salvo una modificazione che ora accennerò, potesse osservarsi il disposto di quest'articolo, anche per il caso di scioglimento del Consiglio notarile avvenuto per cause straordinarie, e così alla fine dell'articolo 84, la Commissione proporrebbe la seguente aggiunta: « entro due mesi (e non tre come si direbbe nelle disposizioni transitorie e che son parsi troppi) dal giorno dello scioglimento del Consiglio notarile si procederà all'elezione dei nuovi membri nel modo stabilito dall'articolo 135 della presente legge. »

Presidente. Prima di porre ai voti questa proposta di aggiunta all'articolo 84, metterò ai voti il secondo dei due articoli proposti prima di quest'aggiunta dalla Commissione, in sostituzione dell'articolo 123, che rileggo.

« Il Notaro destituito in via disciplinare nei casi contemplati dall'articolo 107 della presente legge, potrà chiedere la sua riabilitazione dopo decorsi tre anni dal dì della sentenza di destituzione divenuta irrevocabile. La domanda deve essere presentata al Consiglio notarile presso il quale era iscritto il Notaro.

Il Consiglio delibera sulla domanda, e la deliberazione è sottoposta all'omologazione della Corte d'Appello, la quale pronunzia sulla riabilitazione in Camera di Consiglio, sentito il Procuratore generale. »

Se non vi sono osservazioni su questo secondo articolo, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora darò lettura dell'aggiunta che la Commissione propone ancora all'art. 84...

Senatore Poggi, Relatore. Parmi sia l'84, ma poi non ne sono sicuro.

Presidente. Questo non importa, perchè si farà in seguito la numerazione precisa.

L'aggiunta sarebbe la seguente: « Entro due mesi dal giorno dello scioglimento del Consiglio notarile, si

procederà all'elezione dei nuovi membri nel modo stabilito dall'articolo 135 della presente legge. »

Chi approva quest'aggiunta, sorga.

(Approvato.)

Ora proseguiremo nella discussione degli articoli.

Ieri fu approvato l'articolo 128.

Darò lettura dell'articolo 129.

« I Notari devono presentare nei due mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, al Tribunale civile nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, una domanda diretta al Re per ottenere il Decreto di conferma, corredandola dei titoli giustificativi del legittimo loro esercizio. »

« I Notari che secondo le leggi attualmente in vigore non hanno l'obbligo di risiedere in un determinato luogo, dovranno nella detta domanda dichiarare in quale dei luoghi compresi nella giurisdizione del Tribunale civile, e fissato nel R. Decreto accennato nell'articolo 4, essi intendono di stabilire la loro residenza. »

« I Notari che non presentano nel termine avanti stabilito la loro domanda al Tribunale, incorrono di diritto nella sospensione. »

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Nel secondo comma sta scritto « secondo le leggi attualmente in vigore: » a me pare che si debba dire « secondo le leggi anteriori. » Capisco che quando ora si parla di legge attualmente in vigore s'intende d'accennare alle leggi precedenti a questa. Ma quando questa legge entrerà in vigore, le altre sarebbero meglio indicate, mi pare, con le parole *leggi anteriori*.

Senatore Poggi, Relatore. Si può dire *secondo le leggi finora in vigore*.

Ministro Guardasigilli. Mi pare che sarebbe meglio dire: *secondo le leggi anteriori*.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. A parer mio la disposizione dell'articolo 129, la quale obbliga il Notaro che è attualmente esercente ad ottenere un Decreto Reale di conferma, lo che vuol dire un'altra nomina, è assai grave. E trovo questa disposizione tanto più grave, quando considero i successivi articoli 130 e 131 che si collegano coll'articolo 129.

Che cosa deve fare il Notaro che è attualmente nel pieno esercizio della sua professione per ottenere la conferma della sua nomina? Deve presentare la sua domanda al Tribunale, il quale, sentito il Pubblico Ministero, darà il suo parere; questa stessa domanda deve essere dopo trasmessa, coll'avviso del Tribunale, alla Corte di Appello, la quale, sentito il Procuratore Generale, emetterà anch'essa il suo parere, e dalla Corte di Appello deve finalmente essere inviata al Ministro

di Grazia e Giustizia, il quale non è per niente legato da questi pareri.

Ho detto che è tanto più grave la disposizione di questo articolo 129, quando si considerino gli articoli 130 e 131, che ora ho citati, imperocchè in questi articoli veggio assolutamente esclusa l'ingerenza del Consiglio Notarile: ed è veramente cosa strana che un Notaro attualmente esercente, non solo abbia bisogno di ottenere un decreto di conferma, ma di più abbia da ottenere questo decreto di conferma all'appoggio dei pareri del Tribunale di prima istanza e della Corte d'Appello, escluso affatto il Consiglio Notarile, quasi ch'è il Notaro fosse assolutamente estraneo ai Collegi e Consigli Notarili. Questa, o Signori, a me pare cosa sveniente e da non potersi accettare.

Io non citerò il Regolamento Notarile Estense, il quale nelle disposizioni transitorie non obbligava in alcun modo il Notaro esercente ad ottenere la conferma che si pretende dall'onorevole Commissione; ma citerò il Regolamento del primo Regno Italico, il quale richiedeva bensì questo decreto di conferma, ma almeno si rimetteva in ciò alle Camere Notarili. I Notari secondo il Regolamento Italico del 17 giugno 1806 dovevano presentare alle rispettive Camere Notarili i titoli o le patenti giustificanti la loro abilitazione secondo le leggi e consuetudini vigenti nel tempo e nel luogo ove erano stati ammessi, e le Camere Notarili, se non trovavano eccezioni, ne rilasciavano al Notaio un corrispondente certificato, che era poi presentato al Gran Giudice Ministro della Giustizia unitamente alla domanda diretta al Re.

Il confronto di queste disposizioni del Regolamento Italico colle disposizioni dell'onorevole Commissione fanno risaltare sempre più l'inconveniente gravissimo del sistema da essa adottato. Essa non si contenta del decreto di conferma, ma vuole di più che questo sia ottenuto passando per la lunga trafila del Tribunale e della Corte d'Appello, escludendo la naturale e più legittima ingerenza del Consiglio Notarile.

Pensiamo, o Signori, che qui non si tratta di nomine di nuovi Notari, ma della sorte dei Notari attualmente esercenti, i cui diritti acquisiti devono essere rispettati. Io perciò non posso approvare il sistema proposto dalla Commissione nell'articolo 129, e nei due successivi che con questo si collegano, e mi riservo di proporre un emendamento, dopo che avrò sentito la risposta che essa crederà di poter fare alle mie osservazioni.

Presidente. La parola è al Senatore Gallotti.

Senatore Gallotti. Signori io ho voluto solamente proporre che invece di *anteriori* si dicesse *finora*, ecc. perchè *anteriori* pare che significhi un passato più remoto. Se l'onorevole Ministro, se la Commissione lo accettano, domando che si voti; in caso contrario, lo ritiro.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Le parole *attualmente in vigore* erano anche nel progetto ministeriale, sicchè la modificazione da me proposta non si riferisce solamente all'articolo del progetto della Commissione, ma anche al progetto da me presentato. Volentieri mi associerei all'idea suggerita dal Senatore Gallotti, se non avessimo già votato un'altro articolo nel quale dovendosi esprimere il medesimo concetto si sono usate appunto le parole da me proposte: sicchè nell'interesse dell'uniformità del linguaggio, son costretto di insistere sulla mia redazione.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione non potrebbe accettare la proposta, perchè non essendo ancora i Consigli notarili installati al momento dell'esecuzione della legge ed essendo necessario che si presentino i documenti per conoscere se vi sia luogo o no alla conferma del Notaro, fu stabilito che si dovesse ricorrere al Tribunale civile, il quale avrebbe poi dato il suo parere.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Quando io mi feci ad attaccare il sistema adottato dalla Commissione nell'articolo 129 e nei due successivi, subito m'accorsi, e lo dirò francamente, che la Commissione non era disposta ad aderire alle mie osservazioni, e che ne rideva.

La Commissione. No! No!

Senatore Chiesi. L'onorevole Senatore Poggi diceva che secondo l'articolo 135 soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, saranno convocati i Collegi Notarili al fine di procedere alla nomina dei Membri del Consiglio; mentre l'art. 129 accorda il diritto ai Notari esercenti di presentare le loro domande per la conferma entro due mesi.

Dunque, diceva l'onorevole Poggi, abbiamo fatto anzi col sistema proposto coll'articolo 129 un vantaggio ai Notari i quali subito dopo la pubblicazione della legge possono presentare la loro domanda per la conferma, laddove, quando dovessero ricorrere per la conferma ai Consigli Notarili, anzichè al Tribunale, dovrebbero aspettare la convocazione straordinaria dei Collegi Notarili; ossia almeno tre mesi.

Ma importa il riflettere che le disposizioni che ora discutiamo sono disposizioni transitorie; e l'onorevole Poggi sa meglio di me, che in tutti i paesi, dove esistono Notari, esistono anche Collegi e Consigli Notarili, che dovrebbero essere rispettati e consultati dal Ministero di Grazia e Giustizia sino al giorno, in cui i nuovi Collegi e Consigli saranno attuati.

Si persuada l'onorevole Commissione che le mie osservazioni non sono dettate dal capriccio, ma hanno il loro fondamento nelle disposizioni del Regolamento Notarile del Regno Italico, il quale, come ho già detto, accordava alle Camere Notarili quella ragionevole e

giusta ingerenza che loro nega la Commissione col suo sistema, al quale io non posso acconciarmi.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. In Toscana questi Consigli Notarili non ci sono, non saprei dire se ci sono in altri paesi, credo ci siano a Parma e a Napoli, ma dove esistono sono eletti sulla proposta presentata dalla Corte d'Appello o dal Ministero. I Consigli Notarili verranno dunque ad acquistare l'esercizio di queste funzioni quando saranno elettivi.

Volendo quindi pigliare una norma comune a tutti, la Commissione è andata d'accordo col Ministero che ciò si faccia per cura del Tribunale Civile.

Quanto all'avvertenza che faceva l'onorevole Senatore Chiesi relativa all'articolo 135, dirò che la Commissione aveva notato che all'articolo 129 si dava due mesi di tempo ai Notari per presentare i documenti, e poi nell'articolo 122 del progetto ministeriale, corrispondente all'articolo 135, forse per svista, si erano assegnati due mesi per convocare i Consigli Notarili. Questi due mesi non potevano bastare, perchè naturalmente s'intende, che si avevano due mesi di tempo a presentare i documenti prima che si convocano i Consigli Notarili, i quali vengono ad esercitare le loro funzioni dopo che saranno state esaurite le domande di conferma dei Notari. È per ciò che la Commissione, invece di due mesi, avrebbe sostituito tre mesi.

Ministro di Grazia e Giustizia. Pregherei l'onorevole Senatore Chiesi a notare che io sarei stato perfettamente con lui, se fosse stato possibile veramente di non rendere indispensabile questo decreto, perchè così si sarebbe risparmiata una penosissima opera, quale è la redazione di circa 7000 decreti, quanti sono i Notari. Eppure è una necessità: anche quando l'organico giudiziario è stato esteso alle altre province si è dovuto confermare con nuovi decreti quei Magistrati che si trovavano di avere esercitato il loro ufficio sotto l'impero di altra legge. Quindi sventuratamente è cosa indeclinabile, bisogna che questi decreti si facciano. Una volta che si debbono fare indipendentemente dall'osservazione giustissima fatta dal Relatore della Commissione, che tra i due mesi non ci saranno ancora Collegi notarili, mi permetterei di aggiungere un'altra osservazione. Si tratta di decreti che deve preparare il Ministro di Grazia e Giustizia; ora, se mettessimo in mezzo i Collegi notarili, questi dovrebbero direttamente corrispondere col Ministero di Grazia e Giustizia, e quindi inviare il loro avviso senza che l'autorità giudiziaria se ne immischiasse. Se si volesse evitare questo inconveniente e stabilire che i Collegi ne riferissero all'autorità giudiziaria, allora il procedimento sarebbe troppo lungo, ed invece di raggiungere lo scopo che l'onorevole Senatore Chiesi si prefigge, si farebbe piuttosto il contrario.

Pregherei quindi che l'articolo fosse votato nel mo-

do che è stato formulato dalla Commissione, che è identico a quello formulato nel progetto ministeriale.

Poichè ho la parola mi oserò presentare al Senato, a nome del mio collega Ministro delle Finanze due progetti di legge già votati dall'altro ramo del Parlamento.

L'uno: *spesa straordinaria per la stampa di nuove cartelle del Debito Pubblico.*

L'altro: *per l'acquisto di un fabbricato in Saliceto presso Modena.*

Pregherei il Senato a che questi due progetti sieno studiati d'urgenza.

Presidente. Ho atto al signor Ministro della presentazione di questi due progetti di legge che saranno tosto stampati e inviati, il primo alla Commissione di Finanze e il secondo agli Uffici, perchè se ne occupino d'urgenza.

Senatore Chiesi. Domando la parola per una spiegazione.

Presidente. Ha la parola poichè la chiede per una spiegazione, avendo già parlato due volte.

Senatore Chiesi. Io non sono rimasto punto persuaso degli argomenti dedotti, tanto dall'onorevole Relatore della Commissione, quanto dall'onorevole Ministro. Ad ogni modo, siccome tengo uno strettissimo accordo contro di me sul punto in questione tra la Commissione e l'onorevole Ministro, per non espormi a nuova e sicura sconfitta, dichiaro che non insisto nella mia opposizione.

Presidente. Allora non rimarrebbe a farsi che la votazione dell'articolo colla variante proposta.

La Commissione conviene in questo?

Senatore Poggi, Relatore. Sì signore.

Presidente. Metto ai voti l'articolo con questa semplicissima variante.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 130. Il Tribunale, presa ad esame la domanda coi documenti presentati, emetterà il suo avviso, sentito il Pubblico Ministero, e qualora trovi necessaria la presentazione di altri documenti, fisserà al Notaro un termine per presentarli.

« L'avviso del Tribunale sarà dal Cancelliere trasmesso colla domanda e coi relativi documenti alla Corte d'Appello, la quale darà il suo parere, sentito il Procuratore generale.

« Questi trasmetterà tutte le carte al Ministro di Grazia e Giustizia. »

(Approvato).

« Art. 131. Nel Decreto di conferma sarà indicato il tempo in cui il Notaro fu ammesso all'esercizio, o il luogo della sua residenza notarile.

« Qualora per la dichiarazione fatta a norma del primo capoverso dell'art. 129, rimanesse vacante nella giurisdizione di un Tribunale civile qualche posto di Notaro giusta il numero stabilito dal Reale Decreto accennato nell'art. 4, avrà luogo il concorso.

« Il decreto di conferma va esente da ogni paga-

mento di tassa verso lo Stato, salvo quella di bollo. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Nel primo capoverso dell'articolo 129 si stabilisce che i Notari, i quali secondo le leggi anteriori, non hanno obbligo di risiedere in un determinato luogo, dovranno dichiarare in quale dei luoghi compresi nella giurisdizione del Tribunale civile e fissato nel Reale Decreto accennato nell'articolo quarto, essi intendono di stabilire la loro residenza. Ora, nell'articolo in esame del progetto ministeriale, che è identico a quello della Commissione, non si stabilisce nulla circa il Decreto di conferma dei suddetti Notari. Infatti sta detto che nel Decreto di conferma, sarà indicato il tempo in cui il Notaro fu ammesso all'esercizio, e il luogo della sua residenza val quanto dire si provvede al caso di quei Notari che abbiano la loro residenza, ma non si provvede per quelle provincie che hanno leggi notarili, dalle quali non è imposto l'obbligo della residenza.

Quindi pregherei la Commissione a consentire che il primo comma dell'articolo 131 fosse concepito nei seguenti termini, di cui darò lettura:

Nel Decreto di conferma sarà indicato il tempo in cui il Notaro fu ammesso all'esercizio e nel caso espresso nel primo capoverso dell'art. 129 sarà pure fissato il luogo della sua residenza notarile.

Presidente. La Commissione accetta quest' emendamento ?

Senatore Poggi, Relatore. Mi pare che la cosa fosse abbastanza chiara senza che si debba indicare il luogo della sua residenza, ma per maggiore chiarezza la Commissione non ha difficoltà di accettare.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Il dubbio nasce da questo, che il Decreto può benissimo indicare il tempo e il luogo della residenza notarile, val quanto dire, come la domanda del Notaro deve essere concepita in termini da dichiarare qual è la sua residenza, e da quanto tempo egli è Notaro, il decreto viene a stabilire l'uno e l'altro.

Però ci sono dei Notari che non hanno residenza, e di essi parla il primo capoverso dell'articolo 129, ed io in conseguenza credo si debba provvedere anche a questo caso, determinando che la residenza anche in questa circostanza fosse fissata nel decreto.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione l'accetta per meglio chiarire ogni dubbio sorto nell'animo del onorevole Signor Ministro.

Presidente. Essendo accettata anche dalla Commissione la proposta del Ministero, rileggo l'articolo con questa variante del primo comma.

« Nel Decreto Reale di conferma, sarà indicato il tempo in cui il Notaio fu ammesso all'esercizio e nel caso espresso nel primo capoverso dell' articolo 129,

sarà pure fissato il luogo della sua residenza notarile.

« Qualora per la dichiarazione fatta a norma del primo capoverso dell' articolo 129, rimanesse vacante nella giurisdizione di un tribunale civile qualche posto di Notaro giusta il numero stabilito dal Reale Decreto accennato nell'articolo 4, avrà luogo il concorso.

« Il Decreto di conferma va esente da ogni pagamento di tassa verso lo Stato, salvo quella di bollo. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 132. Nei due mesi dalla installazione del Consiglio notarile, il Notaro deve adempire a quanto è prescritto dall'articolo 15 riguardo alla firma, al sigillo, e all'iscrizione sul ruolo dei Notari.

« Il Notaro, finchè non ha ricevuto il nuovo sigillo continuerà ad usare quello che già ritiene.

(Approvato)

» Art. 133. Coloro che hanno compiuto il corso di studi e sostenuto gli esami stabiliti dalle leggi anteriori pel notariato, ed hanno cominciata e continuata regolarmente la pratica notarile sotto le stesse leggi, saranno ammessi, al termine della medesima, all'esame d'idoneità, ancorchè non avessero conseguito la laurea, nè fatto gli studi, e sostenuto gli esami prescritti nel num. 4 dell'art. 5.

« Quelli tra essi che fossero già stati dichiarati idonei all'esercizio del notariato secondo le leggi anteriori, potranno senz'altro concorrere a posti vacanti. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Spero che la Commissione voglia essere del mio avviso per cancellare od almeno riformare le parole relative alla laurea poichè questa non è più richiesta.

Presidente. Dunque si dovrebbero togliere le parole *ancorchè non avessero conseguito la laurea.*

Senatore Poggi, Relatore. Si dovrebbe dire *ancorchè non avessero fatto gli studi e sostenuto gli esami prescritti ecc. ecc.*

Presidente. Allora l'art. deve dire: *ancorchè non avessero fatto gli studi e sostenuto gli esami prescritti ecc.*

Metto ai voti l'art. con questa piccola variante.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

» Art. 134. Tutti i fondi, mobili, carte e registri spettanti alla Camere Notarili, Collegi, od altri Corpi rappresentanti il ceto dei Notari saranno rimessi ai Consigli istituiti dalla presente legge.

(Approvato)

« Art. 135. Nei tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge saranno convocati straordinariamente i Collegi per cura dei Presidenti dei Tribunali civili al fine di procedere alla nomina dei Membri del Consiglio.

« Le adunanze saranno presiedute dai Presidenti dei Tribunali.

« Per la rinnovazione nei primi due anni dei Membri del Consiglio in questa occasione eletti, si estrarranno a sorte quelli che dovranno uscire. »

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Non vorrei rendermi opportuno con delle proposte di semplice forma, ma io credo che al secondo comma dove è detto: « *Le adunanze saranno presiedute dai Presidenti dei Tribunali,* » bisognerebbe aggiungere: « *assistiti dai rispettivi cancellieri,* » non potendo un Presidente funzionare senza quest'assistenza.

Presidente. La Commissione accetta quest'aggiunta?

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione accetta.

Presidente. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 135 testè letto coll'aggiunta proposta dal signor Ministro, ed accettata dalla Commissione delle parole « assistiti dai rispettivi Cancellieri » in fine del secondo comma dell'articolo medesimo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Passiamo all'articolo 136.

« Con Decreto Reale saranno stabilite le discipline necessarie al buon andamento degli Archivi notarili.

« Il Governo del Re è inoltre autorizzato a provvedere con Decreti Reali alla sistemazione degli Archivi notarili attualmente esistenti qualunque sia la loro denominazione, in conformità della presente legge, e ad emettere quelle altre disposizioni transitorie necessarie all'attuazione della medesima.

« Nel riordinamento degli Archivi saranno conservati, per quanto è possibile, gl'impiegati che si trovano addetti agli archivi medesimi. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Questa volta ho chiesto la parola non già per fare una proposta, ma per fare un ringraziamento all'onorevole Commissione, la quale nell'ultimo capoverso dell'articolo 136 ha preso in considerazione la sorte degli attuali impiegati degli Archivi Notarili; imperocchè sarebbe veramente cosa dolorosa che il Ministro potesse far n-an bassa di questi impiegati, e mettere sul lastrico una quantità di famiglie. Sono bene persuaso che il Ministero non abuserebbe mai di questa facoltà, ma ad ogni modo io ringrazio la Commissione di aver preso in considerazione la sorte di questi impiegati; perchè è sempre meglio che la legge stessa metta un freno ai possibili arbitrii del Ministero. Ma mentre io faccio un ringraziamento, e ben di cuore all'onorevole Commissione, mi sento anche in debito di muovere una preghiera all'on. Sig. Ministro, e spero che egli questa volta non sarà così inesorabile come è stato molto volte nel respingere le mie proposte, trattandosi appunto di una semplice preghiera, e non di una nuova proposta o di un emendamento.

L'art. 136, nell'ultima parte stabilisce che « nel riordinamento degli Archivi, saranno conservati per quanto

è possibile (noti bene il Senato queste parole) gl'impiegati che si trovano addetti agli Archivi medesimi. »

Io do una grandissima importanza agli Archivi Notarili, e l'ho detto altre volte; essi sono una vera gloria italiana, e mi compiaccio che il Senato del Regno abbia col suo voto confermato questa tradizionale istituzione che è, lo ripeto, una gloria patria.

La preghiera dunque che io faccio all'onorevole Signor Ministro, si è che voglia conciliare quest'ultima disposizione veramente giustissima ed umanissima dell'articolo 136, alla quale fo plauso, colla disposizione dell'articolo 85, la quale prescrive che il Cancelliere archivista, ossia il Conservatore dell'Archivio debba essere un Notaro o persona rivestita di tutti i caratteri per essere abilitato al Notariato.

È importantissimo, e delicatissimo l'ufficio di Conservatore degli Archivi, e quindi io desidero e prego l'onorevole Signor Ministro, quando farà l'applicazione di questa lodevolissima disposizione, a volersi ricordare di ciò che si dispone nell'art. 85. Confido che l'onorevole Signor Ministro con quella benignità d'animo che gli è propria vorrà questa volta far buon viso alla mia preghiera.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Veramente se vi è caso in cui il Ministro non potrebbe volentieri accettare un gentile invito dell'onorevole Senatore Chiesi, il caso sarebbe questo, avendo egli cominciato dal dare un voto di sfiducia al Ministro, poichè non suonano diversamente gli elogi fatti alla Commissione, la quale ha imposto l'obbligo al Potere esecutivo di conservare gli impiegati degli archivi, nel mentre il progetto ministeriale aveva dichiarato che si provvedesse con Decreti Reali.

Egli pare accennasse che il Governo non metterebbe sul lastrico questi impiegati; eppure dubitava che il Ministro per avventura potesse, arbitrariamente usando della sua facoltà, arrecare del danno a questi impiegati.

Ma io dimentico tutte le sue censure, e volentieri rispondo che farò tutto il possibile perchè i suoi desideri siano soddisfatti; anzi dichiaro formalmente e solennemente che se sarà a me riservato curare l'esecuzione di questa legge, quante volte troverò conservatori degli archivi che esercitano anche l'ufficio di Notaro, non sarò io certamente che li rimuoverò da quel posto, oppure non consentirò a che continuassero nell'esercizio notarile. Al più, come il Senato naturalmente può comprendere, ciò potrà essere un caso eccezionale, quando per esempio un Consiglio notarile ed una Corte d'Appello mi dicessero che in un dato posto questo cumulo di funzioni non è possibile.

Ma si tranquillizzi il Senatore Chiesi, e sia sicuro che i suoi voti saranno esauditi.

Credo che queste mie dichiarazioni saranno sufficienti.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Mi duole che l'onorevole signor Ministro abbia male interpretate le mie parole, e forse la colpa è mia per non avere bene espresso il mio intendimento.

Io dichiaro, e dichiaro francamente, che ho anzi piena fiducia nell'onorevole signor Ministro, e quando fossi sicuro che queste disposizioni transitorie saranno attuate dal Ministro De Filippo, io non avrei sentito il bisogno di fargli alcuna preghiera.

Ma, o Signori, si tratta di una legge che deve applicarsi ed eseguirsi dall'onorevole Ministro Guardasigilli al quale ora ho l'onore di parlare, ma sarà egli sempre Ministro di Grazia e Giustizia? Lo sarà quando sarà giunto il momento di attuare la legge sul Notariato? Io dunque prescindendo da qualunque considerazione personale, ripeto anzi, e lo ripeto francamente ed apertamente che nell'onorevole Ministro De Filippo ho intera fiducia e confidenza, ma ho voluto fargli la preghiera che il Senato ha sentita, appunto perchè quando si tratta di una legge che accorda facoltà e poteri al Ministro che deve eseguirla, non si deve avere riguardo ad alcuna considerazione personale del Ministro che attualmente tiene in mano il portafoglio, ma si deve considerare piuttosto il Ministero in astratto senza avere riguardo alla persona del Ministro che può cambiare da un momento all'altro.

Spero che l'onorevole Ministro vorrà accogliere questa mia spiegazione.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Non solo la accolgo, ma ringrazio l'onorevole Senatore Chiesi della sua bontà.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione avrebbe appunto proposto un emendamento a questo articolo, ma è stata prevenuta in parte dal Senatore Chiesi: l'emendamento consisterebbe nell'aggiungere alla fine dell'articolo queste parole, parlando degli impiegati degli archivi, *i quali potranno continuare ad esercitare il Notariato sempre quando alla pubblicazione della presente legge siano nell'esercizio del medesimo*. L'onorevole Ministro ha dichiarato che per quanto dipendeva da lui avrebbe fatto sì che per quelli che erano in condizioni di esercitare l'ufficio di Notaro, si sarebbe valso della facoltà che accorda questa legge per poterli autorizzare a continuare nell'esercizio. Ma l'emendamento della Commissione andava forse più in là, perchè contemplava gli impiegati subalterni i quali fossero già ammessi all'esercizio del notariato, e per questi impiegati subalterni ha creduto che non sarebbe in facoltà del Ministro il provvedere, quindi la Commissione desidererebbe di avere su questo il parere dell'onorevole Ministro.

Per la prima parte, forse basterebbe la dichiarazione che ho fatto, cioè che la legge apra la via agli archivisti che sono Notari, di domandare la continuazione dell'esercizio, ma non quanto all'altra, che riguarda gli impiegati subalterni.

Il Signor Ministro ha difficoltà di accettare l'emendamento?

Ministro di Grazia e Giustizia. Abbia la compiacenza di rileggerlo.

Senatore Poggi, Relatore. Rilegge l'emendamento. (Vedi sopra).

Ministro Guardasigilli. Quando si dica potranno io accetto, ma non vorrei assolutamente vincolarmi col *devo*. Il dire *devo*, significa dare il consenso a che tutti gli archivisti, i quali si trovavano nell'esercizio illegittimo del notariato, debbano assolutamente rimanere.

La legge indubitatamente provvede perchè il Ministro con decreto Reale possa consentire a che tutti gli archivisti continuino ad esercitare l'Ufficio di Notaro. Ma gli impiegati che esercitano il notariato...

Senatore Poggi, Relatore. Impiegati dell'archivio, non altri impiegati.

Ministro di Grazia e Giustizia. Allora io non ho difficoltà.

Presidente. Sarebbe un'aggiunta all'ultimo comma dell'articolo 136: dopo le parole: *Gli impiegati che si trovano addetti agli archivi medesimi* — aggiungere queste: *i quali potranno continuare ad esercitare il notariato sempre quando alla pubblicazione della presente legge sieno nell'esercizio del medesimo*.

Quest'aggiunta è concordata tra il Ministro e la Commissione...

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Vorrei che l'onorevole Relatore della Commissione fosse compiacente di spiegare che cosa intende colla parola *impiegati*, adoprata nell'ultimo comma di questo articolo, poichè, se intende parlare degli archivisti i quali hanno una nomina Regia, sta bene questa raccomandazione; ma se parla degli impiegati subalterni, essendo stato respinto il mio emendamento, la nomina di questi impiegati è tutta del Consiglio notarile. Mi pare quindi che l'emendamento proposto non potrebbe più stare.

È solamente uno schiarimento che chiedo.

Senatore Poggi, Relatore. Si parla degli impiegati anteriori, i quali in molti luoghi, come nel Lombardo Veneto, in Toscana sono nominati dal Governo.

Senatore Miraglia. Lo so, anche nelle provincie meridionali sono nominati dal Governo. Ma dopo l'attuazione di questa legge che dovrà fare il Governo?

Senatore Poggi, Relatore. Si dice, continuerà a conservare gli impiegati che vi sono, nel numero che sarà necessario.

Senatore Miraglia. Vale a dire che gli impiegati attuali saranno conservati.

Senatore Poggi, Relatore. Saranno conservati,

Senatore **Miraglia**. Nonostante il parere del Consiglio notarile?

Senatore **Poggi, Relatore**. No, per questa prima volta i Consigli notarili non sono interrogati; deve il Governo conservarli per quanto è possibile.

Senatore **Lambruschini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lambruschini**. Pregherei la Commissione a vedere se quell'aggiunta non si potesse disporre in modo che il pronome *i quali* non si riferisse agli Archivi.

Si dice, *impiegati che si trovano addetti agli Archivi medesimi*; parrebbe che *i quali* fosse riferibile all'ultimo nome.

Mi sembra che si possano distribuire le parole in modo da escludere l'equivoco. S'intende, ma si può essere più chiari.

Presidente. Allora ella propone una correzione alla locuzione? Se fa una proposta formale, la prego a trasmetterla al Banco della Presidenza.

Senatore **Lambruschini**. La proponga la Commissione.

Senatore **Poggi, Relatore**. Invece di *i quali*, sostituirli: *i delli impiegati*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Prima di mettere ai voti questa proposta della Commissione, io pregherei il Senato di rivolgere la sua solita attenzione sulla portata di questa proposta. Qui non si tratta del conservatore archivista, a cui dalla legge è consentita la facoltà di esercitare il suo ufficio notarile congiuntamente. Per esso comprendo benissimo che con le disposizioni transitorie si voglia provvedere coerentemente alla detta facoltà.

Qui invece si tratta degli impiegati di archivio, pei quali si verrebbe ora a rendere compatibile quello che la legge ha già dichiarato incompatibile, perchè con l'articolo 2. si dichiara che l'ufficio del Notaro non può cumularsi con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province o dai Comuni.

Ora io domando: solo perchè esistono fatti in opposizione alla legge che noi andiamo a votare, bisogna sanzionarli con un articolo?

Dovremo noi avere dei piccoli impiegati con meschina retribuzione, che debbano esercitare eziandio l'ufficio notarile, di cui abbiamo tanto vantata l'importanza e la dignità?

Io francamente dichiaro che non potrei a ciò acconsentire.

Io credo che per lo meno bisogna per ora sospendere la votazione di questo emendamento, e perciò pregherei la Commissione di portare la sua attenzione sulle conseguenze cui darebbe luogo, prima che il Senato prenda la sua definitiva determinazione.

Ho creduto necessario di fare queste avvertenze

perchè, se si vuol tenere alto l'ufficio notarile, se si vuole ad un tempo garantire bene gli archivi, io credo che non bisognerebbe acconsentire che transitoriamente si approvasse quello, che nella legge medesima non si è creduto di accettare.

Senatore **Poggi, Relatore**. Se il signor Ministro accetta la limitazione dell'emendamento ai soli archivisti, la Commissione non ha difficoltà di accettarlo.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'accetto.

Presidente. Invece del comma stato proposto prima si sostituirebbe il presente che fa seguito all'articolo 136, e così concepito:

« I capi degli archivi esistenti che sono al tempo della pubblicazione della presente legge nell'esercizio legittimo del Notariato, lo potranno continuare. »

Rileggo dunque l'intero articolo con quest'aggiunta per metterlo in votazione.

« Art. 136. Con Decreto Reale saranno stabilite le discipline necessarie al buon andamento degli Archivi notarili. »

« Il Governo del Re è inoltre autorizzato al provvedere con Decreti Reali alla sistemazione degli Archivi notarili attualmente esistenti, qualunque sia la loro denominazione, in conformità della presente legge e ad emettere quelle altre disposizioni transitorie necessarie all'attuazione della medesima. »

« Nel riordinamento degli Archivi saranno conservati, per quanto è possibile, gl'impiegati che si trovano addetti agli Archivi medesimi. »

« I capi degli Archivi esistenti che sono al tempo della pubblicazione della presente legge nell'esercizio legittimo del Notariato lo potranno continuare. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

Senatore **Poggi, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi, Relatore**. La Commissione proporrebbe un capoverso all'articolo 134 stato votato. Si è fatto da qualcheduno dei nostri Colleghi l'osservazione, che in molte provincie vi sono dei Consigli notarili, i quali hanno un territorio giurisdizionale più vasto assai di quello che avranno i Consigli notarili che saranno istituiti in virtù di questa legge; motivo per cui in un vasto territorio, d'ora in avanti vi saranno due, e forse tre Consigli notarili, ed allora il disposto dell'articolo 134 potrebbe trovare difficoltà nell'applicazione.

In quest'articolo è detto:

« Tutti i fondi mobili, carte e registri, spettanti alle Camere notarili, collegi, ed altri corpi rappresentanti il ceto dei Notari, saranno rimessi ai Consigli istituiti dalla presente legge. »

Ma se invece di uno in quella data provincia si istituiscono tre Consigli notarili, come si farà la distribuzione?

Ed ecco allora cosa si direbbe nel capoverso che la Commissione propone di aggiungere a quest'articolo,

« Dove il distretto di un Collegio notarile anteriore venga, in virtù della presente legge, diviso in più distretti, i fondi e mobili saranno divisi fra i Collegi nuovi, e le carte ed i registri rimarranno nella sede dove si trovano. »

Presidente. Il comma da aggiungersi all'articolo 134 è del seguente tenore:

(Vedi sopra).

Senatore Sanseverino. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Sanseverino.

Senatore Sanseverino. Io appoggio quest'aggiunta, ma la vorrei un po' più estesa; perchè osservo all'articolo 88 che negli Archivi Notarili devono essere depositate le copie, i certificati ecc. insomma quattro categorie di documenti. Ora, quelli che abitano nella nuova circoscrizione, non trovandoli nell'Archivio del nuovo Collegio, bisognerà che vadano a cercarli in qua e in là in altri Archivi notarili. Addurrò un solo esempio. Il Collegio Notarile di Cremona avrà un Consiglio Notarile di Casalmaggiore, di Crema, i quali sono nella provincia medesima, poi un Consiglio di Lodi, uno di Codogno che si trovano nella provincia di Milano; bisognerà dunque che per aver copia di documenti depositati, se ne vada in cerca anche fuori della propria provincia.

Ciò posto, parmi che sarebbe bene che la Commissione dicesse (non intendendo io e forse non sapendo additare la modalità precisa e necessaria) che tutte le carte che siano di semplice deposito, si dovessero dividere fra i varii Archivi che si vanno ad istituire assegnando a ciascuno di essi quelle che appartengono alle varie circoscrizioni.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Io osservo che è somma la difficoltà che si incontra per la distribuzione delle carte e dei registri, e noto poi ancora che nei registri verranno appuntate delle cose che si riferiscono tanto ad una che ad altra sede, per cui sempre maggiore sarà la difficoltà per non dire l'impossibilità materiale di questa divisione di registri.

Prego pure l'onorevole Senatore Sanseverino a non confondere le carte che si depositano negli Archivi, con quelle di minore importanza che sono presso ai Consigli notarili, e riguardano per lo più la disciplina dei Notari, le quali, carte se hanno un'importanza, è però sempre minore di quella dei documenti depositati negli Archivi, per cui la Commissione starebbe ferma nell'aggiunta quale venne da lei proposta.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Prendo la parola per una semplice osservazione alla proposta dell'onorevole Commissione, alla quale non intendo oppormi.

La Commissione propone quest'aggiunta: « Dove il distretto di un Collegio notarile anteriore venga in

virtù della presente legge diviso in più distretti, i fondi ed i mobili saranno divisi fra i Collegi nuovi, e le carte ed i registri rimarranno nella sede dove si trovano. »

Ora io domando all'onorevole Commissione, dove resteranno queste carte, se i mobili sono trasportati altrove?

Io faccio questa semplice osservazione, e crederei quindi di poter proporre che si dicesse « le carte ed i registri coi relativi scaffali. »

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione accetta.

Presidente Rileggo quest'aggiunta all'art. 134: « Dove il distretto di un collegio notarile anteriore venga in virtù della presente legge diviso in più distretti, i fondi ed i mobili saranno divisi fra i collegi nuovi, e le carte e i registri coi relativi scaffali rimarranno nella sede dove si trovano. »

Chi approva, sorga.

(Approvato).

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Questo è il momento di svolgere l'articolo aggiuntivo di cui si era parlato fino dai primi giorni.

Con molte petizioni presentate al Senato si chiedeva che fossero conservati gli archivi comunali ora esistenti in varie provincie del Regno, comunque questi archivi non si trovino presso Comuni capoluoghi di provincia; e siccome la legge presente stabilisce solamente gli archivi provinciali, così, pel timore che i primi debbano esser soppressi, o conservati soltanto come archivi storici, varie popolazioni, venete, della Sicilia, dell'Italia media, e in ultimo anche di una provincia del Piemonte, di cui parlerò in appresso, se ne preoccuparono, e per mezzo delle Giunte municipali inviarono petizioni al Senato.

La Commissione adunque sarebbe d'avviso che si potesse far qui un articolo aggiuntivo, che sarebbe concepito nei seguenti termini:

« È data facoltà al Governo di conservare gli Archivi esistenti in alcuni Comuni che non sono capoluoghi di provincia, ponendoli però sotto la dipendenza dell'Archivio provinciale e sotto la vigilanza del Consiglio notarile del luogo ove risiede l'Archivio ».

Io non sono per verità in grado di accertare che tutti questi archivi siano mantenuti a spese del Comune o con fondi propri, ma credo però che non siano a carico del Governo. Se ve ne fossero alcuni a carico del Governo, la disposizione di questo articolo non obbliga il Governo a mantenerli, ma dà facoltà al Governo di chiuderli, oppure di rispondere agli interessati in questi termini: se volete che io ve li mantenga provvedete alle spese, se no, io non intendo di mantenerli a carico del pubblico erario.

Ho detto che vi era un'altra petizione che è venuta ultimamente dal Comune di Pallanza. Con questa si chiederebbe che fossero istituiti dal Governo dei nuovi

archivi o comunali o circondariali anco nei luoghi dove non vi sono per comodità maggiore dei cittadini; ma il Senato comprende di già che ciò è stato risoluto, sino dal giorno in cui si stabilì che gli Archivi dovevano esser provinciali, e si fece una riserva per i comunali esistenti da porsi fra le disposizioni transitorie: tanto è vero che l'onorevole Ministro annunciò, che non sarebbe disposto ad accettare emendamenti diretti a stabilire archivi comunali sussidiari, perchè gli archivi provinciali sarebbero divenuti poca cosa: quindi questa petizione è venuta troppo tardi, e il Senato non permetterà di ritornarvi sopra e accetterà l'articolo proposto dalla Commissione fra le disposizioni transitorie.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Se si intende per un tempo determinato sta bene, ma se si interpreta per sempre, io non saprei concepire come una disposizione transitoria possa dividere l'Archivio provinciale.

Ove poi non si riferisse che agli Archivi ora esistenti, mi ci sottoinnetto; ma che abbia a continuare l'esistenza di molti Archivi, purchè paghino le loro spese, vale lo stesso che mancare lo scopo cui mira il capo terzo della presente legge, la unità nell'Archivio provinciale di tutti i documenti notarili.

Domando uno schiarimento all'onorevole Relatore della Commissione.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Lo schiarimento è facile a darsi.

Nei luoghi dove esistono Archivi, gli Archivi provinciali non ricevono i documenti, i quali vanno all'Archivio comunale più vicino, e forse (non lo saprei accertare) le copie che dovrebbero portarvisi, passeranno all'Archivio provinciale. Così si avrebbe la copia nell'Archivio comunale, e l'originale nell'Archivio provinciale. Comunque sia, se il Governo crederà di aggiungere qualche disciplina per regolare meglio le disposizioni degli atti fra i due Archivi, lo farà; questo non porterebbe alcun ritardo all'applicazione della legge, poichè le cose andarono bene finora e in alcuni luoghi queste disposizioni risalgono al tempo dei Francesi; nelle provincie Lombardo-Venete al 1806, e i cittadini ne sono contenti.

Dunque non vi è ragione per assegnare un tempo preciso onde farli cessare; se vi saranno in seguito delle ragioni sufficienti per sopprimerli, il Governo lo farà; ma non vi è la necessità di restringere il tempo all'esistenza di questi Archivi comunali.

Si noti poi ch'è in facoltà del Governo di scegliere quegli Archivi comunali che crede conservare.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Io non incontrerei alcuna difficoltà ad accettare la proposta della Commissione. Altra volta ho avuto l'onore di dichiarare al Senato

che quando si trattasse di istituzioni di Archivi nuovi, che non fossero provinciali, io non accetterei la facoltà che si vuol dare al Governo. Ma trattandosi solo di poter conservare gli Archivi già esistenti, lo ripeto, accetterei la proposta della Commissione. Ma sotto questa riserva, sotto questa condizione, che si aggiungessero pochissime parole e si dicesse: *gli archivi che non sono a carico dello Stato*, e dirò il perchè.

L'onorevole Relatore della Commissione notava, e giustamente da una parte, che essendo una facoltà nel Ministro di concedere, o no, la conferma di questi Archivi che non sono in capo luogo di provincia, si può benissimo mettere una condizione, e dire: io ve la concedo a patto che voi paghiate la spesa. Ma, mio Dio! perchè addossare al Governo anche questa responsabilità?

Stabiliamo nella legge che non si può assolutamente con la conferma suddetta apportare alcun carico allo Stato, che la facoltà che si concede al Ministro di consentire a che gli Archivi esistenti possano rimanere, è subordinata al pagamento delle spese a carico dei Comuni, delle provincie o di chi fino ad ora abbia pagato. Con questa semplice riserva, e con l'aggiunta di cui parlai, lo ripeto, non avrò difficoltà di accettare la proposta della Commissione.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io consento con la Commissione che non si abbiano da creare Archivi nuovi, i quali non siano provinciali, anzi io con tutto l'animo fo plauso alla fermezza con cui essa mantiene il suo sistema.

Consento pure nella proposta dell'onorevole Signor Ministro, il quale vuole che questi Archivi secondari che devono essere conservati, non siano a carico dello Stato. I paesi che desiderano di conservare questi loro Archivi abbiano anche l'onere delle spese. Se non che io proporrei una modificazione alla proposta dell'onorevole Commissione.

La Commissione dà facoltà al Ministro di Grazia e Giustizia di conservare questi Archivi. Io confesso francamente, e me lo perdoni l'onorevole Ministro De-Filippo, che gli arbitrii ministeriali non mi vanno a genio. Desidererei che invece di dire, *è data facoltà al Ministro di Grazia e Giustizia, fusse detto con termini assoluti: Sono conservati gli Archivi nei luoghi dove si trovano*; con l'aggiunta, bene inteso, ora fatta dall'onorevole signor Ministro.

Presidente. Prego la Commissione a inviarmi questo emendamento.

L'emendamento è così concepito:

« È data facoltà al Governo di conservare gli Archivi esistenti in alcuni Comuni e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli però sotto la dipendenza dell'archivio provinciale, e sotto la vigilanza del Consiglio Notarile del capoluogo della provincia ».

Il Senatore Chiesi propone che invece di dire: *è data*

facoltà al Governo di conservare ecc. si dica: sono conservati gli Archivi ecc. ecc.

Ora domando se questo emendamento è appoggiato. Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiato.)

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. La Commissione non accetterebbe l'emendamento del Senatore Chiesi, comunque ragionevole, perchè di questi Archivi ve ne sono in piccoli luoghi, e di ben minima importanza, e impegnarsi fin d'ora a dichiarare che saranno tutti conservati, anche nel caso che non vi sia il tornaconto di coloro che ne domandano la conservazione, la quale può essere in tal caso domandata non solo dai Comuni ma dai notari stessi. Credo che il Governo non farà difficoltà di conservarli quando vi siano ragioni sufficienti di farlo. Il signor Ministro medesimo ci ha fatto aggiungere alcune parole per risparmiarsi l'odiosità di non dovere consentire alla richiesta, ed ha detto: perchè volete mettere il Ministero nell'imbarazzo di negare la conservazione degli archivi? Quando il Governo non dovesse spendere, bisogna metterlo nell'articolo, poichè così il Governo non sarà nell'imbarazzo, e non farà serie difficoltà quando vi sieno ragioni di mantenerli.

Ma egli non conosce quali e quanti sono gli Archivi comunali: parrebbe quindi alla Commissione di non dovere accettare l'emendamento del Senatore Chiesi.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Leopardi. Quando si discuteva in Senato il capo 3 di questo progetto di legge, riguardante l'ufficio notarile, io mi sono meco stesso consolato perchè finalmente nella conservazione dei documenti notarili, in Italia era stata introdotta una salutare unità.

Ma benchè si segga a Firenze dove il gran poeta ha detto che si disfaceva in novembre quello che si filava in ottobre, non avrei mai immaginato che nel corso di questa discussione si disfacesse quanto si è disposto nel capo 3 di questa medesima legge.

Non vi è più unità di Archivi. È vero che io posso non votare l'aggiunta, ma mi giova dire queste poche parole agli onorevoli miei Colleghi. Se è per il passato tutti gli Archivi che si trovano sparsi qua e là, rimangono pure, io non mi oppongo a ciò, ma per l'avvenire bisogna o cancellare il capo 3, o respingere l'aggiunta com'è concepita.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Veramente rimango stupito della sorpresa dell'onorevole Senatore Leopardi; non si tratta di abrogare o modificare la disposizione dell'articolo 3; si tratta di una disposizione puramente transitoria che ha unicamente per scopo di conservare gli Ar-

chivi non provinciali nei luoghi dove attualmente esistono.

L'onorevole Senatore Leopardi vede dunque che l'articolo 3 rimane nella sua piena integrità, e che la disposizione transitoria proposta dalla Commissione non altera punto, e punto non modifica la disposizione dell'articolo 3.

Io spero che queste brevi e semplici osservazioni varranno a farlo desistere dalla sua idea, e confido che il Senato vorrà approvare l'articolo proposto dalla Commissione, e far così paghi i giusti voti di tanti paesi, che sono gelosi e superbi dei loro Archivi Notarili.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Io trovo ragionevolissima la mozione fatta dall'onorevole Senatore Leopardi. Si tratta di una disposizione transitoria, vale a dire dare la facoltà al Governo di mantenere in quei Comuni che fin oggi hanno conservato carte, il loro Archivio: ed attesa la passione che gli uomini hanno agli atti antichi, si può ben secondare il desiderio di questi Comuni.

Ma per gli atti che si vengono a stipulare da oggi innanzi sotto l'impero di questa legge, bisogna rientrare nel diritto comune, perchè non vi è più ragione a disposizioni transitorie, e verrebbe meno lo scopo per il quale si è voluto stabilire l'Archivio in ciascuna provincia del Regno, perchè ci mancherebbe quella unità a cui ha accennato l'onorevole Senatore Leopardi.

Perchè si è voluto l'Archivio provinciale?

Appunto perchè si conservassero sin le tradizioni delle carte, si avesse un registro pel quale si potesse far conoscere ad ogni momento la forma delle contrattazioni, e tutto ciò che riguarda l'interesse delle famiglie. Ora, se i Comuni avessero anche la facoltà di conservare i futuri protocolli, io non so che cosa potrebbe avvenire dell'Archivio provinciale. Come si potrebbe esercitare la voluta vigilanza, e come si potrebbero conoscere dall'Archivio provinciale gli atti qualora siano conservati nei Comuni?

Per ottenere lo scopo a cui la legge mira, al mio debole modo di vedere, si dovrebbe formulare l'articolo transitorio in modo da rispettare la riverenza che i Comuni attuali hanno per le antiche loro memorie, ma per gli atti i quali si debbono stabilire sotto l'impero della legge attuale non bisogna sciudere l'unità.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Chiesi, che è stato appoggiato, il quale sostituirebbe nell'articolo proposto dalla Commissione concordato col Ministero, alle parole: *È data facoltà al Governo di conservare gli Archivi* le parole: *Sono conservati gli Archivi*.

Chi approva questa variante, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Ora metto ai voti l'articolo aggiuntivo che rileggo (*Vedi sopra*).

Chi approva quest'articolo aggiuntivo, sorga. (Approvato).

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ora l'articolo è già votato; se però intende di proporre qualche aggiunta, ha la parola.

Senatore Arrivabene. Io propongo un'aggiunta nel senso espresso dall'onorevole Senatore Miraglia: che cioè sia sempre inteso che si debbano conservare gli archivi esistenti con quella cura con cui sono stati conservati finora, ma non mai che debbansi conservare gli altri in futuro. Mi par giusta l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Miraglia ed io l'appoggio.

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. Permetta l'onorevole Arrivabene; questa non sarebbe un'aggiunta, sarebbe un articolo contrario a quello che si è votato.

Mi pare, che una delle petizioni, mi sia stata consegnata dallo stesso Senatore Arrivabene.

Queste petizioni non erano dirette a conservare soltanto gli atti che ci sono. S'intende bene, che nessuno voleva chiudere gli archivi alla storia, ed alle parti interessate. Avrebbe commesso un atto semi-barbaro, chi avesse operato in tal modo. I contratti originali rimangono naturalmente dove sono, e ad ottener ciò non c'era bisogno di proporre un'aggiunta, nè di fare nessuna petizione.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. Ora appunto si è proposta la nuova disposizione perchè tutti i Comuni che posseggono un archivio, desiderano che le cose continuino come per lo passato, e non ostante l'istituzione dell'archivio provinciale vorrebbero aver facoltà di sempre depositare nel medesimo gli atti originali, che si stipulano nel circuito di quel Comune.

E questa concessione non sarebbe fatta per separare il passato dal presente, ma perchè anco in futuro si continui come per il passato.

Presidente. La parola spetta al Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. Senza l'aggiunta della Commissione, e stando al testo degli articoli votati, io credo, che i Comuni potrebbero conservare i protocolli, che essi hanno, per speciali considerazioni, in deposito, poichè la legge nuova ha certamente impero su tutto ciò che riguarda gli atti notarili.

Stabilito una volta, che l'archivio dev'essere provinciale, e gli atti conservati nei Comuni riguardano la materia notarile, certamente per effetto della legge tutto si dovrebbe concentrare nell'archivio notarile, altrimenti mancherebbe lo scopo di quest'articolo.

Però prendendo in considerazione la riverenza, che taluni Comuni hanno per le loro memorie antiche, in linea di disposizione transitoria, e mi piace questo pensiero, si è data facoltà al Governo del Re di per-

mettere ai Comuni di conservare, di non spogliarsi di questi documenti.

Dunque, senza quest'aggiunta, io crederei, che bisognerebbe stare alle disposizioni della legge.

Ma volere poi, che oltre alle carte già esistenti, altre si conservassero in speciali Comuni, allontanandosi dalla istituzione generale degli Archivi, senza ripetere le cose dette, non mi sembra cosa nè conveniente, nè che possa corrispondere al fine della istituzione degli archivi provinciali.

Presidente. Allora prepari una proposta e me la faccia passare.

Ministro Guardasigilli. Mi permetta il Senato che io dichiari un mio dubbio. La discussione attualmente ha cambiato terreno, e a senso mio presenta una difficoltà sulla quale io credo dover richiamare l'attenzione del Senato.

Alcuni credono che l'istituzione degli archivi provinciali si riferisca esclusivamente al futuro, ma che non alteri punto lo stato degli archivi esistenti negli altri Comuni, i quali archivi perciò continuerebbero a tener in deposito tutte le antiche carte notarili e non trasmetterebbero nulla all'Archivio provinciale, sia che i Comuni avessero chiesta, sia che non avessero chiesta, o non avessero ottenuta la conservazione di essi.

Altri pensano che quando poi si fosse ottenuta la conferma di un Archivio Comunale, anche le nuove carte notarili, anche gli atti che in prosieguo si stipuleranno dovranno in esso esser depositati e non nell'Archivio provinciale.

Ora io domando: giusta un'esatta interpretazione dell'articolo che noi abbiamo votato quale dei due concetti deve avere la preferenza?

Io confesso francamente (forse sarò nel torto) che sarei dell'avviso dell'onorevole Senatore Leopardi.

Io ho ritenuto che quando si trattò di costituire gli Archivi provinciali, si intendesse di ciò fare non solamente per l'avvenire, ma anche per il passato; che in conseguenza quando un Archivio comunale non sia confermato, le carte che riguardano il notariato in esso depositate, debbano esser trasportate nell'Archivio notarile provinciale; altrimenti non avremmo mai questi Archivi che noi crediamo importanti nel capoluogo della provincia.

Pregherei di rifletter bene sopra questo punto, e di definire nettamente quel che siasi inteso di fare, se di lasciare le cose come ora si trovano, ovvero di richiedere che dagli Archivi comunali quando non sono conservati, si tolgano le carte che esclusivamente riguardano il notariato, e si trasportino nell'Archivio provinciale. Per me, lo ripeto, sarci di questo secondo avviso, ma ad ogni modo desidererei che il Senato si dichiarasse sopra questo punto, poichè veggio che l'interpretazione che si dà è in due sensi perfettamente opposti.

Presidente. Faccia grazia il signor Senatore Miraglia di mandare la sua aggiunta al Banco della Presidenza.

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. Il dubbio che si affaccia ora non si era mai affacciato alla mente dei membri della Commissione, nè per quanto io ricordi, nessun Senatore lo aveva prima d'ora proposto. E appunto perchè è sorto ora questo dubbio, io confesso che l'articolo votato nel suo significato letterale non impedirebbe che si facesse l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Miraglia; me come Relatore della Commissione debbo ripetere al Senato, che le petizioni sono tutte nel senso, non di mantenere soltanto gli Archivi esistenti per le carte che già contengono, ma anche di continuare a riceverne per il futuro, ed è tanto vero che non si era pensato fin qui a fare distinzione alcuna tra il passato ed il futuro, che una delle petizioni avente la data del 6 dicembre 1868 e venuta da Città di Castello, quando la discussione era già incominciata, ha espresso la sua fiducia che il Senato adotterebbe un emendamento per autorizzare questi Archivi a ricevere le carte notarili anco in futuro.

Ecco ciò che si legge nella medesima:

« Sembra che il Senato e lo stesso Ministro Guardasigilli siano penetrati della necessità di un provvedimento per effetto del quale gli Archivi attuali siano mantenuti; e la Giunta Municipale plaudendo al saggio divisamento, non può che far voti onde la proposta di conservare gli Archivi comunali nelle città che non siano capoluoghi di provincia ottenga il favore del Senato, rendendo anzi meno incomoda e meno dispendiosa la consultazione degli atti antichi, e di quelli che in progresso di tempo verranno depositati negli Archivi dei Comuni. »

La Commissione non potevasi illudere sul senso di questa petizione, e ha creduto che il Senato le avesse attribuito lo stesso significato; per altro il dubbio è sorto, e se il Senato crede di mettere una linea di separazione tra il passato ed il futuro ed impedire che questi Archivi ricevano in futuro nuove carte e nuovi atti, a me che sono stato il primo a parteggiare pe' gli Archivi provinciali, non farà dispiacere; ma non posso però a meno di manifestare al Senato che le petizioni procedevano nel duplice concetto di mantenere gli Archivi esistenti non solo pei documenti che già vi si trovano, ma anco per quelli che vi si potrebbero depositare in seguito. Inconciliabilità letterale fra l'aggiunta e l'articolo votato non v'è, lo confesso, ma lo spirito da cui era informato, comprendeva il passato come il futuro. Del resto, non sarò io quello che verrà a votare contro l'aggiunta proposta dallo onorevole Miraglia, qualora il Senato l'appoggi, ma mi contenterò di astenermi.

Presidente. Ecco l'aggiunta che farebbe il Senatore Miraglia.

Dopo le parole: *di conservare gli attuali Archivi Comunali*, aggiungere queste altre: *per le carte depositate sino alla promulgazione della presente legge.*

Domando se questa aggiunta è appoggiata.

(Appoggiata).

Ora essendo appoggiata la metto ai voti.

Chi approva, sorga.

(Approvata).

La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi, *Relatore*. È questo il momento di proporre un altro articolo aggiuntivo che riguarda i Comuni ove non si parla la lingua italiana.

L'articolo sarebbe così concepito:

« Nei Comuni dove fosse dalle leggi anteriori ammessa per gli atti Notarili una lingua diversa dall'Italiana, si potrà continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto. »

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Il Senato rammenterà che quando si discusse su questo proposito io non mi dichiarai avverso. Feci però qualche osservazione.

Io acconsento che in quella provincia, cui accenna la proposta letta dal Relatore della Commissione, si permetta ancora per quel tempo che si crederà necessario che la lingua notarile non sia la lingua Italiana. Ma io non vorrei che questo stato di cose non dovesse altrimenti cessare che per legge. Per quanti siano i riguardi, per quanta sia la prudenza, che bisognerà usare perchè a poco a poco si introduca in quella provincia la lingua Italiana, io credo che pur si conviene da tutti che sia indispensabile il farlo. Or perchè questo avvenga bisogna in certo modo fare che quelle popolazioni sappiano che un giorno o l'altro si possa cambiare lo stato delle cose.

Quindi io pregherei il Senato, non pel potere che possa derivarne al Governo, ma perchè credo che così si possa raggiungere il nostro intento, ad accettare questa mia proposta. Io accetterei l'articolo della Commissione, ma aggiungerei queste parole: *dal Governo* e, se si vuole, consentirei anche si dicesse: *dal Governo, udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio provinciale*. Ma vorrei che non vi fosse bisogno di una legge, la quale non può negarsi che con molto maggiori difficoltà potrebbe aver luogo.

D'altra parte non voglio omettere di far notare che in 8 anni il Governo avrebbe potuto fare cessare in quella provincia per tutti gli atti ufficiali l'uso di una lingua che non è l'Italiana, ma non lo ha fatto; il che dimostra quanto sarebbero ingiusti coloro che si arrestassero innanzi alla mia proposta pel timore di qualche precipitata risoluzione del Governo.

Invece solo nel modo da me indicato si potrebbe sperare di giungere lentamente a far cessare una condizione di cose, che oggi è anche più dissonante che per l'addietro. Prima infatti le leggi ed i regolamenti si stampavano in lingua francese e in lingua italiana, ma ora si promulgano solo in lingua italiana, sicchè non è bello il vedere che le leggi si citano in italiano e gli atti si scrivono in altra lingua.

Bisogna avere tutti i riguardi possibili, perchè non produca degli inconvenienti questa trasformazione di cose; ma alla fine bisogna che si faccia.

Per queste ragioni io insisto perchè sia accettata la proposta da me fatta di aggiungere le parole: *dal Governo*, e dichiaro che da parte mia accetto che si richiedano tutte quelle garanzie che il Senato reputerà necessarie per questa aggiunta.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Non intendo fare un complimento, ma dico la verità, quando dico all'onorevole Ministro, che se egli fosse sempre Ministro, io non esiterei ad accedere alla sua domanda.

Ma i Ministri si mutano e le leggi rimangono.

Io non vorrei, che venendo al Ministero un uomo che avesse quella mania di fare cose nuove che tanta ha nociuto all'Italia, potesse obbligare a fare i loro contratti in lingua Italiana coloro che non la intendono, e che finora han fatto i loro contratti nella loro lingua. Io vorrei che questa deliberazione potesse solo esser fatta dalle Camere legislative; e che quei popoli che non parlano l'Italiano sapessero che non può dipendere dal volere di un Ministro, anche avvalorato del Consiglio di Stato e Provinciale.

Presidente. Prego il signor Ministro a redigere ed inviarmi l'aggiunta che propone.

L'aggiunta che il signor Ministro farebbe alla proposta di articolo già fatto dalla Commissione sarebbe la seguente:

Dopo le parole: *sino a che non venga diversamente disposto*; il signor Ministro propone di aggiungere: *dal Governo, udito il Consiglio Provinciale ed il Consiglio di Stato*.

Io dunque dividerò la votazione.

Comincio dal mettere ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione, poi la parte che vi aggiungerebbe il signor Ministro.

« Nei Comuni dove fosse dalle leggi anteriori ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'Italiana, si potrà continuare a fare uso di tal lingua, fino a che non venga diversamente disposto. »

Metto ai voti questa parte chi l'approva, sorga.

(Approvata).

Adesso metto ai voti l'aggiunta proposta dal signor Ministro: « dal Governo, udito il Consiglio Provinciale ed il Consiglio di Stato. »

(Dopo prova e contro prova è approvata).

Presidente. Essendo approvata l'aggiunta del signor Ministro, metto ai voti l'intero articolo 136.

(Vedi sopra).

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Ora darò lettura dell'articolo ultimo del progetto.

« Art. 137. Tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'esercizio del No-

tarato, cesseranno di aver vigora dal giorno in cui la presente legge sarà attuata. »

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Vi è un'altra aggiunta da proporre all'articolo 137.

Essa è del tenore seguente:

« Non è però derogato a quella parte dell'articolo 25 della legge 23 novembre 1819 sul Notariato che riguarda i certificati della verità delle sottoscrizioni nelle fedi di credito e polizze di Banco. »

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Nell'articolo 35 della legge napoletana sul notariato si legge:

« I certificati della verità del carattere nelle sottoscrizioni in scrittura privata si rilasciano dal Notaro nel solo caso che le sottoscrizioni sieno fatte o riconosciute come proprie dalle parti alla presenza del medesimo, di due testimoni, o d'altro Notaro, i quali si sottoscrivono, eccettuate le fedi o polizze di Banco, per le quali basta il solo attestato del Notaro senza testimoni. »

Il Banco di Napoli, o Signori, come voi sapete, non è un Banco di circolazione, ma è un Banco di deposito; i titoli non sono al portatore, ma sono titoli nominativi. Le fedi di credito, le polizze di Banco, come si nominano, sono girate per mezzo di sottoscrizione e non è possibile che la cosa proceda altrimenti, attesa l'istituzione di quel Banco.

Ora, il Legislatore in Napoli, considerando le gravissime difficoltà a cui sarebbero andate soggette le fedi di credito e le polizze di Banco nella loro circolazione, se per avventura per ogni attestazione della verità di una sottoscrizione, fosse stata necessaria non solo l'attestazione del Notaro, ma ben anche l'intervento e la presenza di due testimoni, saviamente dispose che, mentre per l'autenticità delle firme delle scritture private era necessaria, come dice lo stesso Codice italiano, non solo l'attestazione del Notaro, ma quella altresì di due testimoni, volle che per le fedi di credito e polizze di Banco bastasse l'attestazione del Notaro.

In questo stato di cose, il Direttore del Banco di Napoli ha spedito una petizione al Senato che sta ora in mie mani, e che non leggo, perchè troppo lunga, nella quale in sostanza il Direttore insta a che il Senato accetti la modificazione, che si trova nell'articolo 35 della citata legge sul notariato; perchè se per mala sorte non venisse accettato, quel Banco non solo, ma i particolari altresì ne risentirebbero gravissimo danno.

Io non posso immaginare certamente che il Senato voglia respingere un emendamento il quale è fondato sulla necessità delle cose in generale e del Banco di Napoli in particolare, il quale è una istituzione totalmente diversa dalle altre Banche che sono Banche di circolazione. Per la qual cosa, io prego gli onorevoli

Senatori di volere accettare quest'emendamento per quella sola parte la quale riguarda gli attestati della verità delle sottoscrizioni, di cui fa cenno l'articolo 35 rispetto alle fedi di credito e alle polizze di Banco.

Senatore Amari prof. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Amari. Fo presente al Senato che il Banco di Sicilia si trova nelle identiche condizioni di quello di Napoli, e che perciò un uguale provvedimento dovrebbe essere anche adottato per quel Banco.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Siccome la legge Napoletana sul Notariato, riguarda non solo le province Napoletane, ma benanche la Sicilia, perchè in allora formavano unite insieme il Regno delle Due Sicilie, così quest'emendamento non riguarda soltanto le province Napoletane, vale a dire le province meridionali del continente, ma anche le province insulari.

Credo che questa spiegazione possa soddisfare l'onorevole Senatore Amari. Del resto, per maggiore chiarezza si potrebbe dire così: « Non è derogato nelle province meridionali a quella parte dell'art. 35 della legge sul Notariato che riguarda i certificati della verità delle sottoscrizioni delle fedi di credito e polizze di Banco. »

Senatore Amari. Io proporrei una piccola modificazione.

Certamente se questa espressione di *province meridionali* non fosse stata esclusivamente applicata alle province meridionali della terra ferma...

Senatore Conforti. No, no.

Senatore Amari. In molti casi furono denominate province meridionali, le sole province meridionali di terra ferma.

L'espressione non è geografica, non è logica, ma tuttavia ha avuto corso. Dunque, per eliminare, per quanto è possibile, dal linguaggio legislativo gli equivoci, io adotterei lo stesso modo tenuto negli altri atti legislativi, e direi: *per le province meridionali ed insulari*.

Senatore Conforti. A me pare sarebbe più proprio il dire: *nelle province Napoletane e Siciliane*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Dichiaro che non ho difficoltà di accettare la proposta perchè riconosce i gravi inconvenienti ai quali si andrebbe incontro.

Senatore Conforti. Ringrazio il signor Ministro.

Presidente. Rileggo dunque quest'articolo aggiuntivo:

« Non è però derogato per le province Napoletane e Siciliane a quella parte dell'articolo 35 della legge sul Notariato, che riguarda i certificati della verità delle sottoscrizioni nelle fedi di credito e polizze di Banco. »

Senatore Conforti. Sarebbe necessario indicare la data di quella legge che è quella del 23 novembre 1819.

Presidente. Dunque rileggo quest'articolo coll'aggiunta di questa data.

(Vedi sopra).

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Plezza. Mi pare, che invece di richiamare un'altra legge per riconoscere ciò che si vuole, sia conveniente ridurre l'articolo in modo che dalla lettura di esso possa comprendersi quello che dispone la nuova legge senza vi sia obbligo di andare in cerca della legge antica.

Senatore Conforti. È ragionevole l'osservazione del Senatore Plezza; farò solamente osservare, che nelle province suaccennate non vi è difficoltà di sorta nel richiamo dell'articolo di quella legge.

Senatore Plezza. Per i vecchi no, ma per i giovani si.

Senatore Conforti. Del resto non è difficile combinare una nuova locuzione...

Presidente. Permetta, credo sarebbe conveniente ponderare la cosa e rimandarne la discussione a domani giacchè l'ora è tarda.

Così voteremo quest'ultimo articolo, e passeremo poi alla discussione della tariffa.

Per domani dunque invito i signori Senatori a trovarsi al tocco nella sala delle conferenze per trattare del bilancio interno, ed alle due in seduta pubblica.

La seduta è sciolta alle 5 e 1/2.